



TIZIANA VITARELLI* - EMANUELE LA ROSA**

L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL NELL'ORDINAMENTO ITALIANO: PROFILI DI RILEVANZA PENALE***

SOMMARIO: 1. La Convenzione di Istanbul: profili generali. – 2. L'attuazione della Convenzione nel diritto interno: considerazioni preliminari. – 2.1. Gli obblighi di penalizzazione. – 2.2. Gli obblighi di previsione di particolari circostanze aggravanti. – 2.3. Il ruolo dei “fattori culturali”. – 2.4. La procedibilità. – 3. Gli interventi di natura processuale: cenni. – 4. Il problema del c.d. “femminicidio”. – 5. Considerazioni conclusive.

1. *La Convenzione di Istanbul: profili generali*

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, meglio nota come Convenzione di Istanbul, dal luogo in cui è stata sottoscritta l'11 maggio 2011, riveste un rilievo particolarmente significativo in un contesto di crescente sensibilità verso la tematica della c.d. “violenza di genere”¹; fenomeno che paradossalmente presenta come terreno privilegiato quello delle relazioni affettive (in atto o concluse) e percepito come una piaga sociale da contrastare con la massima risolutezza. Ratificata dall'Italia con l. 27 giugno 2013, n. 77, la Convenzione è entrata in vigore l'1 agosto 2014, con il raggiungimento della soglia minima di 10 Stati (di cui otto membri del Consiglio d'Europa) che hanno «espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione» (art. 75, co. III, Conv. Istanbul).

Si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante a esprimere il consenso della comunità internazionale, quanto meno a livello paneuropeo, su una cornice normativa comune in materia di protezione dei diritti delle donne e nella lotta alle discriminazioni di genere².

* Professore ordinario di Diritto penale, Università degli Studi di Messina

** Ricercatore confermato di Diritto penale, Università “Mediterranea” di Reggio Calabria

*** Il lavoro è frutto di riflessioni ed elaborazioni comuni degli autori. Sono tuttavia da attribuire a Tiziana Vitarelli i paragrafi 2.1, 4 e 5, mentre i paragrafi 1, 2, 2.2, 2.3 e 3 sono da ascrivere a Emanuele La Rosa

¹ La definizione della violenza contro le donne per motivi di genere, fornita da diversi documenti internazionali, che ne riconoscono e affermano il carattere universale e la natura strutturale (in quanto coinvolge la società nel suo insieme), è molto ampia, e non sempre univoca: segno di quanto problematica sia, sul piano politico, ma soprattutto su quello giuridico, questa nozione. Sul punto, A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, n. 1/2015, p. 430 ss.

² S. DE VIDO, *Donne, violenza e diritto internazionale. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011*, Milano, 2016; L. GAROFALO, *Alcune considerazioni sulle norme self-executing contenute nella Convenzione di Istanbul del 2011*, in questa *Rivista*, 2018, p. 536 ss.; F. POGGI, *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un'analisi concettuale*, in *Dir. um. dir. int.*, 2017, 51 ss.

L'assunto da cui muove il suddetto strumento normativo sovranazionale è il seguente: la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi e può rivelarsi uno dei meccanismi sociali per mezzo dei quali le donne vivono condizioni di subalternità; di conseguenza, un efficace contrasto alla "violenza di genere" passa dal raggiungimento di una condizione d'uguaglianza, in fatto e in diritto, oltre che da un processo evolutivo di tipo culturale e educativo. Da qui la necessità di un "approccio integrato", sia sul piano degli strumenti normativi, sia su quello dei soggetti (pubblici e privati) incaricati di metterli in pratica³. Ciò si traduce, per esempio, in una valorizzazione (anche sotto il profilo del sostegno finanziario) del lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne, nonché della collaborazione degli organismi pubblici con queste organizzazioni. Quanto al primo profilo, invece, la Convenzione affianca gli strumenti repressivi con una vasta gamma di misure di prevenzione, oltre che con la predisposizione di un ampio ventaglio di strumenti a sostegno e tutela delle vittime.

Preliminarmente alla indicazione delle misure da adottare, la Convenzione definisce le diverse tipologie di violenza, precisando i corrispondenti obblighi statali di carattere generale, con una particolare attenzione agli obblighi di criminalizzazione di talune condotte lesive negli ordinamenti interni (*gender-based crimes*). La "violenza contro le donne" è definita, già nel preambolo del trattato, come *species* di una più ampia fattispecie, quella della "violenza di genere" (*gender-based violence*), suscettibile di colpire anche gli uomini e inclusiva di condotte di carattere sistematico, spesso suscitate da condizionamenti di ordine storico, sociale o culturale che producono gravi discriminazioni ai danni delle vittime, ostacolandone il pieno sviluppo della personalità e delle capacità umane (*disempowerment*). L'ulteriore riferimento testuale alla "violenza contro le donne basata sul genere" intende enfatizzare, nel riferimento a ruoli, atteggiamenti, attributi del "genere" (culturalmente e socialmente costruiti e orientati), il carattere discriminatorio di ogni violenza che sia «diretta contro una donna in quanto tale» (perché è una donna) o che colpisca le donne in misura sproporzionata. Segue, nell'articolato, la definizione specifica di "violenza contro le donne", da intendersi, come «una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica che nella sfera privata» (art. 3). A tale formula comprensiva si riferisce poi l'autonoma categoria normativa della "violenza domestica", inclusiva di ogni genere di condotte di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o di un'unità domestica ovvero tra coniugi o ex coniugi o *partner*, indipendentemente dal fatto che l'autore della violenza condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

Nel complesso si tratta di categorie meramente descrittive-esemplificative, che, tuttavia, rappresentano la casistica statisticamente più significativa del fenomeno, come nei casi di violenze intra-familiari, parentali (ove rileva la protezione indiretta delle vittime minori nella sfera privata), violenze o abusi tra c.d. "*intimate-partner*", violenze su soggetti anziani o disabili, *stalking* o condotte criminose perpetrate nei confronti di donne ritenute responsabili della violazione di norme familiari o comunitarie o ancora vittime designate di pratiche tradizionali discriminatorie e gravemente lesive di diritti individuali. Come è stato efficacemente sottolineato la vasta gamma di ipotesi ricavabile dalle ampie formule convenzionali è «essenzialmente riconducibile ad una condotta criminosa tipica, quella della violenza fisica, sessuale o psicologica, ricorrente nelle

³ La Convenzione è articolata in XII Capitoli, due soli dei quali sono dedicati alla materia penale: I) Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali; II) Politiche integrate e raccolta di dati; III) Prevenzione; IV) Protezione e sostegno; V) Diritto sostanziale; VI) indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive; VII) Migrazione e asilo; VIII) Cooperazione internazionale; IX) Meccanismo di controllo; X) Relazioni con altri strumenti internazionali; XI) Emendamenti alla convenzione; XII) Clausole finali.

violazioni realizzate nella sfera privata come nello spazio pubblico, e particolarmente nelle violenze che colpiscono esclusivamente le donne»⁴.

2. L'attuazione della Convenzione di Istanbul: considerazioni preliminari

Il nucleo centrale di questo contributo è dedicato al raffronto tra il Capitolo V della Convenzione e lo stato dell'arte della legislazione penale italiana, anche alla luce delle novità introdotte dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, che ha convertito con modificazioni il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*”⁵. Una rubrica che denuncia la tendenza del legislatore italiano a intervenire nella materia penale sulla base di valutazioni estemporanee, piuttosto che di ponderate considerazioni politico-criminali.

La scelta di dare prevalente risalto ai profili di diritto penale sostanziale risulta ampiamente giustificata in considerazione del fatto che il legislatore italiano ha concentrato proprio sul versante penalistico gran parte dei suoi sforzi diretti a dare attuazione nel nostro ordinamento allo strumento normativo sovranazionale in oggetto.

Se la Convenzione di Istanbul – come detto – adotta una strategia integrata di tutela nella quale l'intervento repressivo rappresenta solo uno dei tasselli (e, probabilmente, nemmeno il più significativo), il legislatore italiano ha recepito solo in parte questa indicazione metodologica: le norme di attuazione della Convenzione – contenute nella l. n. 119/13 – incidono su profili di disciplina di diritto penale sostanziale e processuale, mentre le misure a carattere preventivo o a sostegno delle vittime risultano appena abbozzate⁶.

Un approccio che si espone a considerazioni critiche, sulle quali si avrà modo di ritornare alla fine.

2.1. Gli obblighi di penalizzazione

Sul piano del diritto penale sostanziale, la Convenzione prescrive una serie di “obblighi di penalizzazione” (artt. 33-41)⁷, volti a colpire “a tappeto” - con «sanzioni efficaci, proporzionate e

⁴ A. DI STEFANO, *La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in *Dir. pen. cont.* (www.penalecontemporaneo.it), 11 ottobre 2012.

⁵ Per un esame di tale provvedimento normativo, E. LO MONTE, *Repetita (non) iuvant: una riflessione “a caldo” sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. 93/13, conv. in l. 119/13, in tema di ‘femminicidio’*, in *Dir. pen. cont.* (www.penalecontemporaneo.it), 12 dicembre 2013, p. 1 ss.; L. PISTORELLI, *Prime note sulla legge di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 93 del 2013, in materia tra l'altro di “violenza di genere” e di reati che coinvolgano minori*, Relazione dell'Ufficio massimario della Corte Suprema di Cassazione, in *Dir. pen. cont.* (www.penalecontemporaneo.it), 13 ottobre 2013; F. MACRÌ, *Le nuove norme penali sostanziali di contrasto al fenomeno della violenza di genere*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 12 ss.; P. PITTARO, *La legge sul femminicidio: le disposizioni penali di una complessa normativa*, in *Famiglia e diritto*, 2014, p. 715 ss.; M. GUERRA, *La violenza di genere: l'attuale sistema di tutela penale alla luce dei più recenti interventi legislativi*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 2117 ss.; M. BERTOLINO, *Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 1710 ss.; S. TIGANO, *La violenza familiare tra differenze di genere e politiche repressive*, in *Ind. pen.*, 2016, p. 78 ss.; O. DI GIOVINE, *I recenti interventi legislativi in materia di violenza contro le donne (perché il “dilemma del femminismo” è anche il “dilemma del diritto penale”)*, in *Arch. pen.*, 2017, p. 299 ss.; S. MASSI, *Assoggettamento e violenza sulla donna nei rapporti di coppia. La proposta di una fattispecie autonoma di reato*, in *Arch. pen.*, www.archiviopenale.it, 27 marzo 2018.

⁶ Nella direzione di una maggiore tutela delle vittime si muove la recente l. 11 gennaio 2018, n. 4, recante «*Modifiche al Codice civile, al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici*». Il provvedimento mira a offrire, attraverso una gamma diversificata di strumenti normativi, sostegno e ristoro agli orfani delle vittime della violenza di genere, per i traumi e le devastanti conseguenze psicologiche e sociali da essi patiti. In argomento, N. FOLLA, *Orfani di crimini domestici: ora una legge li tutela, li sostiene e rompe il silenzio che li circonda*, in *Fam. dir.*, 2018, p. 517 ss.

⁷ Le disposizioni citate fanno riferimento alla necessità di penalizzare i seguenti fatti: Violenza psicologica (art. 33); Atti persecutori (art. 34); Violenza fisica (art. 35); Violenza sessuale (art. 36); Matrimonio forzato (art. 37); Mutilazioni genitali femminili (art. 38); Aborto forzato e sterilizzazione forzata (art. 39); Molestie sessuali (art. 40).

dissuasive» - pressoché ogni forma di violenza nei confronti delle donne, oltre a richiedere una stigmatizzazione di tutti i fenomeni che esprimano un rapporto di forza diseguale tra uomini e donne, dal quale possano scaturire manifestazioni violente.

La l. n. 119/13 non contiene alcuna norma di attuazione di tali obblighi di penalizzazione. Segno che il nostro legislatore ha ritenuto il sistema penale italiano già sufficientemente attrezzato sotto il profilo dell'arsenale penalistico. In linea di massima, infatti, gli obblighi scaturenti dalla Convenzione trovavano già rispondenza in previgenti norme di diritto interno: tanto in reati presenti fin dall'inizio nel codice del 1930 (*Omicidio, Lesioni personali, Violenza privata*), quanto in reati introdotti successivamente (*Atti persecutori, Mutilazioni genitali femminili, Aborto su donna non consenziente*) ovvero oggetto di riforma (*Reati sessuali*).

Del resto, è lo stesso art. 73 della Convenzione a stabilire il principio di non pregiudizio per «le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica». Detto altrimenti, il legislatore interno prima di cedere al fascino dell'introduzione di nuove norme (magari con valore simbolico), deve operare una ricognizione dell'esistente, valutando anche gli effetti scaturenti dalla combinazione delle disposizioni vigenti⁸.

Come noto, il Codice penale, nella sua versione originale, lungi dall'offrire una tutela adeguata alla donna, addirittura la metteva su un piano d'inferiorità rispetto all'uomo⁹. L'esempio più evidente – ma non l'unico¹⁰ – di questo intervento penale impregnato di una cultura “sessista” era certamente costituito dai “delitti per causa d'onore”. Prima della loro abrogazione nel 1981, per esempio, il marito che uccideva la moglie nel momento in cui ne scopriva «la illegittima relazione carnale o nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia» era sì punito a titolo di omicidio, ma con una pena (reclusione da 3 a 7 anni) decisamente inferiore a quella comminata per le normali ipotesi di uxoricidio (reclusione da 24 a 30 anni).

Un significativo “cambio di passo” si registra a partire dalla fine degli anni sessanta del secolo scorso: una lenta, ma proficua evoluzione legislativa ha depurato il nostro sistema penale da queste “incrostazioni”, adeguandolo alla nuova diffusa sensibilità nei confronti della parità tra i sessi, contro le discriminazioni e le violenze di genere¹¹.

⁸ G. BATTARINO, *Note sull'attuazione*, cit., p. 2.

⁹ F. BASILE, *Violenza sulle donne: modi, e limiti, dell'intervento penale*, in *Diritto penale contemporaneo* (www.penalecontemporaneo.it), 11 dicembre 2013; ID., *Violenza sulle donne e legge penale: a che punto siamo?*, in www.disCrimen.it, 26 novembre 2018 (destinato alla pubblicazione in *Criminalia*, 2018); A. MERLI, *Violenza di genere*, cit., p. 29 ss.

¹⁰ Basti pensare all'odiosa previsione dell'art. 544 c.p. che contemplava il c.d. “matrimonio riparatore”, con il quale il violentatore poteva estinguere il suo precedente reato sposando la sua vittima. O, ancora, si consideri la disciplina dei delitti di *Adulterio* (art. 559 c.p.) e *Concubinato* (art. 560 c.p.), che, non solo determinavano un'indebita intrusione del legislatore penale nella regolamentazione delle “faccende di alcova”, ma lo facevano con modalità discriminatorie: il tradimento della moglie era sempre punito; quello del marito unicamente nell'ipotesi di “concubinato”. Solo tra il 1968 e il 1969 la Corte Costituzionale ha preso atto che «tutto il sistema desumibile dagli artt. 559 e 560 c.p. ... reca l'impronta di un'epoca nella quale la donna non godeva della stessa posizione sociale dell'uomo e vedeva riflessa la sua situazione di netta inferiorità nella disciplina dei diritti e dei doveri coniugali» pervenendo alla declaratoria d'incostituzionalità delle due disposizioni incriminatrici (Corte Cost., sent. 19 dicembre 1968, n. 126, e 3 dicembre 1969, n. 147).

¹¹ I passaggi fondamentali di questo percorso sono i seguenti: tra il 1968 e il 1969 *Adulterio* e *Concubinato* vengono dichiarati costituzionalmente illegittimi per violazione del principio di «eguaglianza morale e giuridica dei coniugi» sancito dall'art. 29 Cost.; nel 1978 l'art. 18 della l. n. 194, pur nel contesto di una parziale depenalizzazione dell'aborto volontario, incrimina il reato di «Interruzione di gravidanza non consensuale» o aborto forzato (ora previsto dall'art. 593 *ter* c.p.); nel 1981 - come ricordato - vengono abrogati i delitti d'onore e il matrimonio riparatore; nel 1996 sono riformati i reati sessuali, valorizzati in una prospettiva personalistica (con superamento dell'impostazione originaria che tutelava la libertà sessuale come riflesso della morale pubblica e del buon costume); nel 2006 viene introdotto il delitto di «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili» (art. 583 *bis* c.p.); nel 2009 è la volta della previsione del delitto di «Atti persecutori» (art. 612 *bis* c.p.).

È quindi possibile affermare che oggi agli artt. 34/36 e 38/41 della Convenzione corrispondono i fatti incriminati dagli artt. 612 *bis* (*Atti persecutori*), 581-582 ss. (*Percosse e Lesioni*), 583 *bis* (*Mutilazioni genitali femminili*), 609 *bis* ss. (*Violenza sessuale*), 660 (*Molestie*), 378-379 c.p. (*Favoreggiamento*), nonché dall'art. 18 l. n. 194/78 (*Aborto forzato*).

Discorso non diverso può farsi con riferimento al c.d. “matrimonio forzato”¹². È vero che manca nel nostro sistema penale una disposizione che lo incrimini espressamente e direttamente. Nondimeno, i fatti descritti dall'art. 37 della Convenzione sono, comunque, riconducibili all'ambito di applicazione degli artt. 610 e 601 c.p. In particolare, integra gli estremi della Violenza privata «l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio» (art. 37, co. I, Conv. Istanbul); mentre è riconducibile alla *Tratta di esseri umani* il fatto di «attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio» (art. 37, co. II, Conv. Istanbul). Inoltre, per punire questa seconda tipologia di condotte si può ricorrere anche ai reati di *Induzione al matrimonio mediante inganno* (art. 558 c.p.); *Sottrazione consensuale di minorenni* (art. 573 c.p.), *Sottrazione di persone incapaci* (art. 374 c.p.), *Sottrazione e trattenimento di minore all'estero* (art. 574 bis c.p.).

Diversa, e più problematica, la situazione con riferimento alla richiesta di incriminazione della “violenza psicologica” (che solitamente precede quella fisica). In effetti, il raffronto tra la disciplina sovranazionale e quella interna lascia emergere qualche profilo di criticità. L'art. 33 della Convenzione, infatti, fa riferimento a «condotte intenzionalmente finalizzate a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona attraverso la coercizione o le minacce».

Qui, in verità, è seriamente dubitabile che l'art. 610 c.p. (*Violenza privata*) possa ritenersi adeguato strumento di tutela:

a) la limitazione della libertà di autodeterminazione (e solo di questa) non passa, nell'art. 610 c.p., da una “seria compromissione dell'integrità psicologica” (l'evento costitutivo della “violenza privata” è solo quello della costrizione di altri «a fare, tollerare od omettere qualcosa»);

b) inoltre, il dolo della “violenza privata” è generico, mentre la “violenza psicologica” (art. 33 Conv.) richiede una mera proiezione finalistica delle condotte coercitive nei confronti della lesione dell'integrità psicologica della vittima, cioè un dolo specifico.

Bisogna riconoscere, quindi, che l'integrità psichica è oggi un'entità estranea al nostro codice penale.

Dopo la declaratoria d'incostituzionalità del delitto di *Plagio* (art. 603 c.p.)¹³, la tutela dell'integrità psichica è affidata ai *Delitti contro la libertà morale* (con i limiti appena indicati) o, indirettamente, ad altre fattispecie della parte speciale, poste a tutela della persona (*Sequestro di persona*), del patrimonio (*Truffa, Estorsione, Circonvenzione di persona incapace*) o della famiglia (*Maltrattamenti verso familiari o conviventi*)¹⁴.

Si tratta di una tutela molto circoscritta. Basti tener conto di quanto limitata sia la capacità classificatoria della “libertà morale”, inidonea ad abbracciare ogni processo psichico passibile di aggressione; basti pensare come essa lasci fuori tanto le emozioni, quanto la salute mentale.

¹² In argomento, E. LANZA, *Il matrimonio forzato tra problemi definitivi e obbligo di penalizzazione*, in *Ind. pen.*, 2016, p. 294 ss.

¹³ L'art. 603 c.p. incriminava chiunque sottoponesse «una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione». Ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, la Corte Costituzionale – con la sentenza n. 96 del 1981 – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del delitto di *Plagio* per contrasto «con il principio di tassatività della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato nell'art. 25 della Costituzione». La Corte ha distinto, per la prima volta, due autonomi profili di giudizio, in relazione all'art. 25, co. II, Cost.: quello, più tradizionale, della necessaria chiarezza e intellegibilità della norma incriminatrice; e quello, all'epoca inedito, relativo all'esigenza che la fattispecie astratta indichi ipotesi di fatti corrispondenti alla realtà, storicamente e scientificamente possibili ed accertabili. Proprio l'impossibilità di una verifica empirica del fatto incriminato è stata la ragione principale della declaratoria di incostituzionalità, risultando impossibile accertare i modi in cui potesse effettuarsi l'azione psichica del plagio e raggiungersi il totale stato di soggezione qualificante il delitto.

¹⁴ In argomento, T. VITARELLI, *Manipolazione mentale e diritto penale*, Roma, 2013, 127 ss.

È innegabile, quindi, che il nostro ordinamento presenti una lacuna di tutela rispetto a questo specifico obbligo previsto dal legislatore sovranazionale. Nonostante ciò, va salutata con favore la scelta astensionistica del legislatore penale, pur in presenza di forti pressioni dell'opinione pubblica verso una espansione della tutela (espressione, a sua volta, dell'affermazione di due sentimenti che animano la post-modernità: la paura e l'insicurezza).

Il *self-restraint* del legislatore è, innanzi tutto, in linea con il carattere frammentario e sussidiario del diritto penale: il diritto penale non può e non deve occuparsi di tutto. In più, esprime una sua oggettiva difficoltà di impiego: i fenomeni psichici presentano una componente – l'esperienza soggettiva – che non è empiricamente afferrabile, né documentabile¹⁵. E – come osservava Feuerbach - «ciò che nessun giudice può provare non può neppure essere oggetto della legge» penale.

2.2. Gli obblighi di previsione di particolari circostanze aggravanti

Accanto a obblighi di penalizzazione, la Convenzione (art. 46) impone agli Stati contraenti anche l'obbligo di prevedere determinate circostanze aggravanti. Il relativo elenco è dettato dall'art. 46, e riguarda le seguenti situazioni:

- a) il reato è stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità;
- b) il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;
- c) il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;
- d) il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;
- e) il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme;
- f) il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità;
- g) il reato è stato commesso con l'uso o con la minaccia di un'arma;
- h) il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;
- i) l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.

È proprio su questo profilo che gli innesti operati dalla l. n. 119/13 risultano più significativi¹⁶.

Se, infatti, molte delle ipotesi descritte nell'art. 46 della Convenzione facevano già parte dell'armamentario penalistico predisposto dal nostro codice penale, il legislatore del 2013 ha provveduto a colmare i residui vuoti di tutela.

Tre, in particolare, i punti nodali di questo sistema di circostanze che risultano meritevoli di considerazione.

Innanzitutto, si amplia il ventaglio di reati rispetto ai quali si riconosce valore centrale ed aggravante alla “relazione affettiva” tra reo e vittima, a prescindere dal vincolo matrimoniale – attuale o pregresso – e dalla convivenza. Questa diventa circostanza aggravante della *Violenza sessuale*, come già lo era per gli *Atti persecutori*¹⁷.

¹⁵ Non è un caso che la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 603 c.p. si sia fondata sulla violazione del principio di sufficiente determinatezza, attesa l'impossibilità di verificare empiricamente, in sede processuale, uno degli elementi strutturali della fattispecie (il nesso causale tra la condotta dell'agente e il totale stato di soggezione della vittima). Per i necessari approfondimenti, v. T. VITARELLI, *Manipolazione mentale*, cit., p. 103 ss.

¹⁶ Critico sull'ampio ricorso alle circostanze aggravanti, per il rischio di eccessiva dilatazione degli spazi di discrezionalità del giudice, F. MACRÌ, *Le nuove norme*, cit., p. 13 ss.

¹⁷ Con riferimento all'art. 612 *bis* c.p., la l. n. 119/13 ha esteso la rilevanza aggravatrice alle relazioni affettive o coniugali in atto (e non solo a quelle precedenti). Si trattava, del resto, di una restrizione criticabile, con particolare riferimento ai coniugi separati “di fatto”, ma anche agli *stalkers* che avessero rapporti sentimentali in corso con la vittima al momento della commissione degli atti persecutori, «costituendo spesso proprio questi ultimi – soprattutto ove di natura minacciosa – fattori di intimidazione della persona offesa, e di coazione della stessa a non troncarsi i rapporti con l'autore» (F. MACRÌ, *Le nuove norme*, cit., p. 17).

La relazione affettiva viene, quindi, vista come un fattore criminogeno, capace di favorire la perdita di freni inibitori verso azioni violente, causate da percezioni distorte delle realtà, esasperate dalle componenti emotive connesse alla relazione affettiva medesima.

Con riferimento ai reati sessuali la scelta ha anche un valore simbolico: rimuove ogni residuo tentativo di giustificazione della violenza sessuale su persone legate da relazione affettiva, completando nel modo più congruo possibile un percorso di progressivo ampliamento della tutela della donna nell'ambito delle relazioni di coppia, e segnatamente coniugali¹⁸.

Qualche perplessità suscita, semmai, la scelta di aver fondato la tipicità della circostanza aggravante su un elemento – la «*relazione sentimentale*» – che soffre di un innegabile *deficit* di precisione. Anche se, a onor del vero, era difficile percorrere strade alternative. Non esistono, infatti, formule in grado di coniugare l'esigenza di rispetto del principio di legalità, da un lato, con quella di assicurare un'efficace funzione di tutela, dall'altro. Il legislatore ha scelto, quindi, di affidare alla giurisprudenza il compito di «*chiarire nel modo più congruo possibile i confini con la relazione amicale e le condizioni alle quali, eventualmente, potranno rilevare relazioni di matrice prettamente sessuale con scarso – o unilaterale – coinvolgimento sentimentale*»¹⁹: nodi che, però, la prassi applicativa non ha ancora avuto modo di sciogliere.

Altrettanto significativo è il riconoscimento normativo della rilevanza aggravatrice della c.d. «*violenza assistita*»; espressione che identifica la situazione in cui il reato venga commesso «*in presenza*» o a danno di un minore.

Il fenomeno era già stato preso in considerazione – con la l. n. 172/12 – in riferimento al delitto di *Maltrattamenti in famiglia*²⁰. Ora il suo ambito di applicazione è stato dilatato fino a estendersi a tutti i «*delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale*» a quelli «*contro la libertà personale*» (art. 61, n. 11 *quinquies*, c.p.)²¹. Il substrato criminologico di tale previsione è legato principalmente (ma non esclusivamente) ad ambienti familiari di violenza, a volte protratta per anni.

Questa equiparazione tra violenza effettivamente subita e violenza semplicemente osservata potrebbe sembrare irragionevole. Ma ciò solo se ci si sofferma a una lettura superficiale del fenomeno. Studi criminologici e psico-pedagogici, infatti, hanno ben messo in luce il disvalore insito nella violenza assistita; disvalore che si manifesta in una duplice direzione:

a) da una parte, nei confronti della madre, che potrebbe risultare più accondiscendente e remissiva, proprio al fine di sottrarre il minore all'esibizione della violenza;

b) dall'altra, nei confronti del minore, il cui sviluppo psico-fisico potrebbe essere compromesso da quella che è a tutti gli effetti una forma di maltrattamento psicologico; il rischio è che l'esposizione alla violenza ingeneri fenomeni di assuefazione alla medesima ovvero instilli

¹⁸ F. MACRÌ, *Le nuove norme*, cit., p. 15, osserva come il recente intervento legislativo «capovolge l'impostazione tradizionale 'paternalistica' della sessualità nelle relazioni di coppia, riconoscendo nella violenza sessuale commessa dal coniuge o partner sentimentale, presente o passato, un disvalore più marcato, posto che l'aggressione sessuale rappresenta la totale negazione dei valori sottesi alla 'relazione affettiva' attualmente o precedentemente vissuta con la vittima». Non bisogna dimenticare che sebbene il nostro ordinamento – a differenza, per esempio, di quello tedesco fino al 1997 – non prevedesse alcuna caratterizzazione «extra-matrimoniale» degli atti sessuali penalmente rilevanti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione fino agli anni Settanta escludeva la rilevanza penale della violenza sessuale tra coniugi.

¹⁹ F. MACRÌ, *Le nuove norme*, cit., 17.

²⁰ Da notare che, trattandosi di un reato necessariamente abituale, l'aggravante della violenza assistita va riferita a tale fattispecie e non al singolo comportamento maltrattante che, isolatamente considerato, non viene a costituire tale determinato illecito criminale. Sul punto, P. PITTARO, *La legge sull'omicidio*, cit., 717.

²¹ Il soggetto costretto ad assistere alla violenza è considerato non solo danneggiato, ma anche persona offesa dal reato, «in quanto la configurabilità di detta circostanza determina un'estensione dell'ambito della tutela penale». Così, Cass. pen., sez. III, 17 maggio 2016, n. 45403, in *Dir. pen. cont.* (www.penalcontemporaneo.it), 7 dicembre 2016, con nota di M. CORTINOVIS, *Violenza in famiglia: anche "chi assiste" è persona offesa dal reato e legittimata a costituirsi parte civile*.

nel futuro adulto una coazione a ripetere quei modelli comportamentali dei quali è stato testimone (più o meno) obbligato²².

La medesima disposizione attribuisce valore aggravatore alla violenza commessa «*in danno di minori*» o di «*donne in stato di gravidanza*». In questo secondo caso, ci troviamo di fronte alla esplicitazione di una situazione già riconducibile al paradigma della c.d. “minorata difesa” (art. 61, n. 5, c.p.). La scelta del legislatore di tipizzare autonomamente la rilevanza aggravatrice dello stato di gravidanza della vittima sottende – oltre ad un richiamo a un maggior rigore sanzionatorio da parte degli organi giudicanti nei confronti di chi usa violenza verso soggetti deboli – una finalità di rafforzamento simbolico della tutela del genere femminile e di richiamo degli organi giudicanti ad una maggiore rigidità sanzionatoria nei confronti di chi usa violenza su soggetti particolarmente deboli²³.

Infine, è stata introdotta una circostanza aggravante speciale del delitto di *Atti persecutori* (art. 612 *bis* c.p.), nel caso in cui le condotte persecutorie siano «*commesse attraverso strumenti informatici o telematici*».

Se, da un lato, tale previsione conferma – ove ce ne fosse bisogno – la rilevanza penale del c.d. *cyberstalking*²⁴, dall’altro si espone a una valutazione critica: è, quanto meno, discutibile che tale modalità di realizzazione presenti un disvalore maggiore rispetto a quello insito nello *stalking* “reale”. Nel caso in cui le condotte si esauriscano su un piano meramente “virtuale”, senza alcun contatto fisico (pedinamento, danneggiamenti, ecc..) con la vittima, la gravità e pericolosità delle stesse risultano tendenzialmente inferiori, atteso che comportamenti di intrusione “tangibile” nella vita della vittima possono più facilmente sfociare in forme più gravi di violenza²⁵.

In contrasto con l’art. 46, lett. a) della Convenzione, l’intervento legislativo del 2013 aveva mantenuto la disuguaglianza di trattamento tra coniugi e conviventi vittime di violenza. L’art. 577, co. II, c.p., infatti, limitava l’aggravamento di pena al solo omicidio commesso a danno del coniuge e la giurisprudenza in più occasioni aveva negato che tale aggravante potesse essere estesa ai conviventi *more uxorio*²⁶. L’art. 2 l. n. 4/18 ha innovato l’art. 577, co. I, c.p., prevedendo ora la pena dell’ergastolo per i casi di omicidio commesso non solo contro ascendente o discendente, ma pure contro il coniuge, anche legalmente separato, contro il partner dell’unione civile o contro il convivente *more uxorio*. Contestualmente, la legge ha modificato il secondo comma, che prevede la reclusione da 24 a 30 anni, rendendolo applicabile all’omicidio commesso nei confronti del coniuge divorziato o al partner dell’unione civile, quando cessata.

²² La *ratio* dell’aggravante, peraltro, trova conferma nell’orientamento giurisprudenziale che interpreta il requisito della “presenza del minore”, in un’accezione ampia, come mera percepibilità della commissione del reato: così Cass. pen., sez. I, 2 marzo 2017, n. 12328, in *Dir. pen. cont.* (www.penalecontemporaneo.it), 9 maggio 2017, con nota di A. CHIBELLI, *La Cassazione e la latitudine applicativa dell’aggravante di aver commesso il fatto in “presenza di minori”*.

²³ Così, F. MACRÌ, *Le nuove norme*, cit., p. 14, il quale sottolinea come «la circostanza in esame si applicherà quasi unicamente al partner sentimentale della vittima, cioè al padre del futuro bambino».

²⁴ Da semplice modalità di espressione di attività persecutorie, a seguito della continua ed esponenziale espansione dei media informatici, il *cyberstalking* ha finito per trasformarsi in un’autonoma fattispecie comportamentale, non rappresentando più semplicemente una replica nel mondo virtuale dello *stalking* reale e assumendo un proprio carattere alimentato da un ambiente in cui l’anonimato e la *pseudonymity*, ossia la possibilità di crearsi un’identità virtuale, sono la norma. In argomento, G. ZICCARDI, *Cyberstalking e molestie portate con strumenti elettronici: aspetti informatico-giuridici*, in *Rass. it. crim.*, n. 3/2012, p. 160 ss.

²⁵ F. MACRÌ, *Le nuove norme*, cit., 17. Più sfumate le perplessità di E. LO MONTE, *Repetita (non) iuvant*, cit., 11, secondo cui una «plausibile chiave di lettura, utile a giustificare la *ratio* di una tale presa di posizione, potrebbe essere individuata nel fatto che il legislatore abbia inteso punire più gravemente la minaccia posta in essere attraverso strumenti informatici e telematici, perché attraverso l’uso di questi mezzi risulta ‘più facile’ raggiungere la potenziale vittima».

²⁶ Cass. pen. Sez. I, 2 febbraio 2016 n. 808, in *Dir. giust.*, 11 febbraio 2017; Cass. pen., sez. V, 14 febbraio 2007 n. 8121, in *Cass. pen.*, 2008, p. 623 ss.

2.3. Il ruolo dei “fattori culturali”

La Convenzione prende posizione anche sull'influenza esercitata da retaggi e condizionamenti culturali o religiosi sugli autori di fatti riconducibili all'alveo della c.d. “violenza di genere”.

Il tema è diventato di estrema attualità a seguito dell'evoluzione in senso multiculturale delle società occidentali. In taluni contesti geografici – si pensi all'Australia o all'America latina – il problema dei rapporti tra diritto penale e fattori culturali è emerso più precocemente, per la presenza di culture indigene che reclamano il riconoscimento di un'identità per troppo tempo rinnegata dai conquistatori europei. In Italia (e nel resto d'Europa) è stato il recente massiccio incremento dei flussi migratori a porre il problema del riconoscimento di identità e religioni diverse. È una questione che chiama in causa la “neutralità” dello Stato e la sua laicità; le soluzioni vanno ricercate nel difficile equilibrio tra esigenze di tolleranza e di inclusione, da una parte, e, dall'altra, necessità di assicurare il rispetto di quei diritti umani fondamentali che rappresentano una componente irrinunciabile della nostra civiltà giuridica²⁷.

L'art. 42 della Convenzione esclude espressamente che si possa riconoscere valore scriminante a ragioni di tipo culturale che abbiano eventualmente determinato l'atto di “violenza di genere” o “domestica”. In altri termini, «*la cultura, gli usi e i costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto “onore”*» non possono essere adottati come scusa per giustificare tali comportamenti.

Questa indicazione ha una duplice proiezione: verso il passato e verso il futuro.

Nella prima direzione, si deve prendere atto che l'ordinamento penale italiano non presenta più quelle norme incriminatrici – come visto presenti nell'impianto originario del Codice Rocco – contrassegnate da una cultura sessista.

Guardando al futuro (e, ovviamente, anche al presente), non ci deve essere spazio per il riconoscimento di un trattamento penale di favore per fatti che siano espressione di una cultura di sopraffazione nei confronti della donna. La Convenzione detta quindi una precisa indicazione contro il riconoscimento *pro reo* della rilevanza delle componenti culturali del reato, ogni qualvolta queste si traducano in una forma di legittimazione di modalità comportamentali che perpetuano stereotipi maschilisti o patriarcali²⁸.

2.4. La procedibilità

La Convenzione contiene poi una serie di indicazioni relative al regime di procedibilità²⁹. In particolare, l'art. 55 impegna le Parti contraenti a evitare che le indagini e i procedimenti penali per i reati di violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali, aborto e sterilizzazione forzati, «dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia».

²⁷ Sui rapporti tra diritto penale e fattori culturali, F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, Milano, 2010; C. DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati*, Pisa, 2010; F. PARISI, *Cultura dell'«altro» e diritto penale*, Torino, 2010. Si vedano anche i contributi raccolti nel volume AA.VV., *Laicità e multiculturalismo. Profili penali ed extrapenali*, a cura di L. Riscato-E. La Rosa, Torino, 2009.

²⁸ Per alcuni tentativi di dare rilievo esimente alla motivazione culturale, prontamente e correttamente “neutralizzati” dalla giurisprudenza di legittimità, Cass. pen., Sez. III, 26 giugno 2007, n.34909, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 421 ss., con nota di A. GENTILE, *Violenza sessuale in matrimonio retto da diritto straniero: il prudente approccio della Cassazione ai c.d. “reati culturali”*; Cass. pen., Sez. VI, 26 aprile 2011, n. 26153, in *Cass. pen.*, 2012, p. 2962 ss., con nota di F. PIQUÈ, *La subcultura del marito non elide l'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti né esclude l'imputabilità del reo*; Cass. pen., Sez. III, 29 gennaio 2018, n. 29613, in *ilpenalista.it*, 24 settembre 2018, con nota di L. GIORDANO, *La motivazione “culturale” della condotta può incidere sulla consapevolezza della sua illiceità penale?*

²⁹ Per un'ampia disamina della materia, v. C. PECORELLA, *Sicurezza vs. Libertà? La risposta penale alle violenze contro le donne nel difficile equilibrio tra istanze repressive e interessi della vittima*, in *Dir. pen. cont.* (www.penalecontemporaneo.it), 5 ottobre 2015, p. 1 ss.

È un'indicazione che il legislatore del 2013 ha in parte disatteso, specie con riferimento ai reati contro la libertà sessuale, che rimangono procedibili a querela della persona offesa, tranne in taluni casi.

In effetti, il tema della procedibilità si pone al crocevia di opposte esigenze, entrambe meritevoli di considerazione, difficilmente componibili. Da una parte sta la constatazione che la scelta di presentare o non presentare la querela sia espressione della libertà di autodeterminazione della vittima, oltre che uno strumento di garanzia nei suoi confronti: interessi che non possono essere sacrificati sull'altare di istanze repressive o securitarie. Dall'altro lato, con la ratifica e l'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul, l'Italia si è impegnata ad assicurare che le indagini e i procedimenti penali per i reati indicati dall'art. 55 non dipendano dalla volontà della vittima.

Nei reati a vittima "vulnerabile" la querela è sempre stata vista come uno strumento a garanzia della persona offesa, al fine di evitare che la stessa possa essere esposta a un processo penale contro la sua volontà, subendo gli effetti della c.d. "vittimizzazione secondaria". Nondimeno, proprio la suddetta condizione di vulnerabilità rende tangibile il rischio di condizionamenti e pressioni, tali da rendere la scelta di sollecitare l'azione penale tutt'altro che libera.

Non si può negare, quindi, che la procedibilità d'ufficio presenti – accanto ai costi cui si è fatto cenno – anche degli indubbi vantaggi: non è così scontato che dietro la titolarità (e soprattutto l'esercizio) del diritto di querela ci sia davvero la libertà della donna di decidere se ricorrere o meno alla giustizia penale; vi si potrebbe celare una libertà solo illusoria e, soprattutto, l'ipocrisia di un sistema che si disinteressa delle vittime di certi reati, scaricando su di esse la responsabilità per la mancata protezione (non dimentichiamo che proprio per il contesto di violenza e sopraffazione che le circonda queste vittime raramente denunciano; e quando lo fanno sono spesso "indotte" a tornare sui loro passi)³⁰.

È, pertanto, auspicabile che si estenda il ricorso alla procedibilità d'ufficio.

Ciò dovrebbe valere anche per il delitto di "*Atti persecutori*" (benché non menzionato dall'art. 55 della Convenzione), stante l'identità di *ratio* con i "reati sessuali". In effetti, il d.l. 2013, n. 94, stabiliva per il reato in oggetto il principio della irrevocabilità della querela. Sennonché una simile soluzione si era attirata una serie di critiche³¹ tale da indurre il legislatore – in sede di conversione del decreto – a ritornare sui propri passi, limitandosi a prevedere per questo reato la irrevocabilità della querela solo in presenza di due condizioni:

- a) che le condotte persecutorie siano commesse mediante minacce reiterate;
- b) che le minacce siano gravi oppure commesse con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni esistenti o supposte.

Inoltre, si è stabilito che la querela potrà essere rimessa solo in sede processuale: ciò al fine di ricondurre sotto controllo giudiziale i segnalati rischi di strumentalizzazione dell'istituto ai danni della vittima³². In altri termini, la remissione della querela non può avvenire al di fuori del processo, in assenza di un effettivo controllo sulla reale volontà della persona offesa, scevra da minacce o pressioni di qualsiasi tipo.

Resta da capire se la remissione debba avvenire necessariamente dinnanzi al giudice o se non possa essere raccolta anche dal pubblico ministero o, addirittura, dalla polizia giudiziaria. La lettera della disposizione va nella direzione di un'interpretazione restrittiva, atteso che quella gestita dal pubblico ministero non è una fase "processuale" in senso tecnico, ma solo una fase del

³⁰ C. PECORELLA, *Sicurezza vs. Libertà?*, cit., p. 4.

³¹ E. LO MONTE, *Repetita (non) inquant*, cit., 11, paventava il rischio che alla violenza dell'agente si sommasse quella dello Stato, «che espropriava la donna della scelta di proseguire o meno il processo».

³² F. MACRÌ, *Le nuove norme*, cit., p. 16; P. PITTARO, *La legge sul femminicidio*, cit., p. 720 ss.; C. PECORELLA, *Sicurezza vs. Libertà?*, cit., p. 9 ss.

“procedimento penale”. Nondimeno c'è il rischio – già paventato in dottrina³³ – che si giunga a una (discutibile) interpretazione adeguatrice, tale da consentire la rinuncia alla procedibilità anche nella fase delle indagini preliminari.

3. Gli interventi di natura processuale: cenni

Strettamente connesse a quelle del Capitolo V sono le disposizioni contenute nel Capitolo VI della Convenzione in materia di «Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive».

Non è questa la sede per un'approfondita disamina di questi profili di disciplina. È sufficiente fornire qualche indicazione di massima sulle novità introdotte dalla l. n. 119/2013. Si tratta di interventi ad ampio raggio che attengono a diverse tematiche: misure pre-cautelari, misure cautelari, incidente probatorio, termine delle indagini preliminari, richiesta di archiviazione, avviso di conclusione delle indagini preliminari, esame testimoniale, priorità di trattazione dei fascicoli d'udienza, gratuito patrocinio³⁴.

Di particolare interesse risultano quelle misure volte a rafforzare la protezione della vittima e il suo coinvolgimento nel procedimento penale. Si pensi agli obblighi informativi a favore della persona offesa³⁵; per esempio in relazione ai centri anti violenza presenti nel territorio. O, ancora, all'estensione del catalogo dei reati la cui vittima può essere ammessa al gratuito patrocinio, eventualmente in deroga ai previsti limiti di reddito; catalogo che include adesso anche i *Maltrattamenti in famiglia*, le *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*, la *Violenza sessuale di gruppo* e gli *Atti persecutori*³⁶. Si considerino, infine, tutte le misure a sostegno degli stranieri vittime di violenza domestica.

Non molto innovativa pare la disciplina del c.d. “ammonimento” rispetto al reato di Atti persecutori. Il legislatore si è limitato a sostituire la formula «Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni» con la seguente: «Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni» (art. 8, co. II del d.l. n. 11/09)³⁷.

Del tutto inedita è, invece, la previsione dell'art. 3 l. 119/13, che introduce un'ipotesi di “ammonimento” relativa alla “violenza domestica”, da intendersi come «uno o più atti, gravi ovvero non episodici di *violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia*»³⁸. Il legislatore conferisce al questore il potere discrezionale (la norma specifica «*può*») d'intervenire in presenza di alcuni presupposti: che si sia verificato un fatto di percosse o lesioni personali – consumato o tentato nell'ambito della violenza domestica – e, dunque, relativamente alle lesioni con prognosi non superiore a venti giorni; che la notizia del fatto sia stata segnalata alle forze dell'ordine, in forma non anonima³⁹. Il questore, assunte le informazioni e dopo aver sentito le persone informate dei fatti, procede ad ammonire l'agente.

Un'ultima notazione meritano le novità in tema di misure pre-cautelari. Il catalogo dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza si arricchisce di due nuove ipotesi: i *Maltrattamenti*

³³ P. PITTARO, *La legge sul femminicidio*, cit., p. 721.

³⁴ P. DE MARTINO, *Le novità introdotte nel codice di rito dal decreto legge sulla violenza di genere, alla luce della direttiva 2012/29/UE*, in *Dir. pen. cont.* (www.penalecontemporaneo.it), 8 ottobre 2013, p. 1 ss.; A. PAVICH, *Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili*, ivi, 24 settembre 2013, p. 1 ss.; F. TRAPPELLA, *Fattispecie di femminicidio e processo penale. A tre anni dalla legge sulla violenza di genere*, 9 febbraio 2017, p. 1 ss.;

³⁵ M. GUERRA, *La violenza di genere*, cit., p. 2133 ss.

³⁶ E. LO MONTE, *Repetita (non) iuvant*, cit., p. 15 ss.; F. MACRÌ, *Le nuove norme*, cit., 17 ss.; P. PITTARO, *La legge sul femminicidio*, cit., p. 721 s.

³⁷ E. LO MONTE, *Repetita (non) iuvant*, cit., p. 14 ss.

³⁸ Si tratta di una definizione di “violenza domestica” fortemente ispirata a quella dell'art. 9, lett. b, Conv. Istanbul.

³⁹ Si noti che la segnalazione può provenire, oltre che dalla vittima, anche da terzi estranei (purché non in forma anonima).

in famiglia o verso fanciulli e gli Atti persecutori. Trattandosi, in entrambi i casi, di “reati a condotte reiterate”, potranno sorgere problemi in sede applicativa in ordine al riconoscimento del carattere abituale del fatto e quindi della sua consumazione. Si affida nelle mani degli agenti e degli ufficiali di polizia una valutazione di non immediata lettura, come quella relativa alla sussistenza dei «fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa».

4. Il problema del c.d. “femminicidio”

Se fino ad ora si è preso in considerazione quanto previsto dalla l. 119/13, è il momento di riflettere su ciò di cui in tale provvedimento normativo non v'è traccia. Il riferimento è alla introduzione di una norma incriminatrice del fenomeno del c.d. “femminicidio”⁴⁰.

Vero che si tratta di una tematica che – a onor del vero – con la Convenzione di Istanbul c'entra poco o nulla; ma è stata al centro del dibattito pubblico intorno alla legge che ha portato all'attuazione della Convenzione medesima.

“Legge sul femminicidio”: è questa la più frequente, sgradevole e ingannevole denominazione attribuita dagli organi di informazione e da molti esponenti politici alla l. 119 (e al d.l. 93, prima), con un chiaro intento di manipolazione mediatica⁴¹. Una strumentalizzazione dettata anche dalla volontà politica di offrire risposta al diffuso allarme sociale determinato da continui episodi di violenza sulle donne, con frequente epilogo letale, e alle richieste di una società civile che si sentiva (e si sente) inappagata dal vigente impianto repressivo.

In realtà, dalla lettura e analisi del testo normativo in questione non emerge alcuna norma che si occupi in maniera specifica di questo fenomeno. Ed è in qualche modo naturale che sia così, dal momento che il “femminicidio”, in quanto tale, non compare né tra gli obblighi di penalizzazione, né tra quelli di previsione di circostanze aggravanti.

Si tratta di una scelta omissiva, fatta dai compilatori della Convenzione e recepita dal legislatore interno, pienamente condivisibile; per tutta una serie di ragioni, che cercherò brevemente di illustrare.

Anzitutto, non esiste alcun reale vuoto di tutela che debba essere colmato. Ci troviamo di fronte a omicidi volontari riconducibili all'ambito di applicazione dell'art. 575 c.p. Per di più, la fenomenologia di cui ci si occupa attiene a fatti omicidari caratterizzati da elementi che l'ordinamento già prende in considerazione sotto forma di circostanze aggravanti (“motivi abietti o futili”, “premeditazione”, “crudeltà e sevizie”, “rapporti di coniugio o di parentela”, “realizzazione da parte dell'autore del delitto previsto dall'art. 612 *bis* nei confronti della stessa persona offesa”), tali da far attingere la risposta sanzionatoria ai livelli massimi previsti dal nostro ordinamento. Non bisogna, poi, dimenticare la previsione dell'art. 576, n. 5, così come modificata dalla l. 1 ottobre 2012, n. 172. La previsione in parola, pur non introducendo una fattispecie *ad hoc* di “femminicidio” – caratterizzata dalla motivazione soggettiva dell'autore e in cui l'uomo è l'autore e la donna la vittima –, contempla una serie di ipotesi aggravate di omicidio che – e sebbene realizzabili anche da una donna in danno di un uomo – esprimono, in qualche misura, un riconoscimento giuridico del fenomeno⁴². In particolare, si applica la pena dell'ergastolo se l'omicidio:

- a) è connesso al delitto di maltrattamenti verso familiari o conviventi;

⁴⁰ In argomento, E. CORN, *Il femminicidio come fattispecie penale*, Napoli, 2017; F. MACRÌ, *Femicidio e tutela penale di genere*, Torino, 2017.

⁴¹ Di formula al «limite della frode delle etichette» parla F. BASILE, *Violenza sulle donne*, cit., 5. Sui rapporti tra “femminicidio” e organi di informazione, E. GIOMI, *La violenza letale contro le donne nella stampa italiana*, in *Problemi dell'informazione*, 2015, p. 550 ss.

⁴² A. MERLI, *Violenza di genere*, cit., p. 38.

b) è commesso in occasione della perpetrazione di uno dei delitti contro la libertà sessuale (violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti sessuali con minorenni)

c) è commesso in occasione della perpetrazione dei delitti di prostituzione minorile o di pornografia minorile.

Ai delitti con motivazione “di genere”, infine, può applicarsi la circostanza aggravante dell'abuso di «relazioni domestiche» (art. 61, n. 11, c.p.), nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso da un uomo in danno di una donna (ma vale, ovviamente, anche l'inverso), approfittando del rapporto sentimentale con la vittima.

In breve, le norme sull'omicidio – se applicate senza scadere in disuguaglianze di fatto – sono già del tutto adeguate a reprimere il fenomeno.

Del resto, in quegli ordinamenti – essenzialmente sudamericani – che si sono dotati di una norma *ad hoc* in materia di “femminicidio”, quest'ultimo non attinge carattere di reale autonomia sul piano della tipicità; risultando, tutt'al più, un duplicato della fattispecie comune di omicidio.

Prendiamo, per esempio, il caso del Cile. La *Ley 20.480* del 2010 si è limitata a modificare l'art. 390 c.p. precisando che il parricidio commesso in danno della coniuge o della convivente (o della ex coniuge o della ex convivente) prende il nome di *feminicidio*⁴³. Si tratta di una previsione di carattere squisitamente simbolico, atteso che la sua tipicità è completamente assorbita da quella del parricidio. Peraltro, anche in questa prospettiva, la soluzione accolta dal legislatore cileno non è delle più felici: l'effetto stigmatizzante, infatti, è limitato ai fatti commessi in un contesto “intimo”, “familiare”, sicché la norma sembra finalizzata a tutelare più le relazioni familiari che la donna in quanto tale⁴⁴.

Queste ultime osservazioni ci rimandano al problema della definizione di “femminicidio” e alla sua traduzione in termini positivi.

Se si accogliesse la definizione originaria di “femminicidio”, fornita dalla sociologa statunitense Diana Russel, come «uccisione di una donna per il solo fatto di essere donna»⁴⁵, si perverrebbe all'introduzione di una fattispecie incriminatrice del tutto inutile e fuori misura: in quanto priva di un reale substrato criminologico e, in ultima analisi, applicabile solo a un misogino.

In realtà, nei molteplici casi di cronaca in cui si parla, o si è parlato, di “femminicidio” la vittima non è mai tale in quanto “donna”; la donna è vittima in quanto parte debole di un rapporto deteriorato, in quanto destinataria di una affettività malata o disturbata, nel suo essere oggetto di pulsioni e di desideri che si tramutano in sopraffazione. Sono situazioni che mal si prestano a essere “irregimentati” entro uno schema che rispetti quei canoni di precisione e determinatezza richiesti dalla norma penale.

Ma v'è un'ultima e non meno importante considerazione, che scioglie ogni residuo dubbio sull'opportunità di introdurre una fattispecie incriminatrice *ad hoc*: la previsione di “delitti sessuati al femminile” rischierebbe – per una sorta di eterogenesi dei fini – di veicolare l'immagine (stereotipata) di una donna per definizione “vittima”. In altri termini, la legge penale finirebbe col “ridurre, nell'immaginario sociale, il senso di legittimazione delle donne”, perpetrando e consacrando quelle disuguaglianze di genere, presenti nella società e che la Convenzione di Istanbul mira proprio a evitare⁴⁶.

Non è certo un caso se tutte le norme penali cui si fatto riferimento non vedono la “donna” come soggetto passivo unico o espressamente indicato. Nessuna fattispecie

⁴³ E. CORN, *Il “femminicidio” come reato. Spunti per un dibattito italiano alla luce dell'esperienza cilena*, in *Dir. pen. cont.* (www.penalecontemporaneo.it), 14 settembre 2013.

⁴⁴ E. CORN, *Il “femminicidio”*, cit., p. 11.

⁴⁵ D.E.H. RUSSEL-J. CAPUTI, *Femicide: Sexist terrorism against women*, in J. RADFORD -D.E.H. RUSSEL (Eds.), *Femicide: The Politics of Woman Killing*, New York, NY, 1992, 13 ss., consultabile in www.dianarussell.com.

⁴⁶ Un ulteriore argomento contro una autonoma incriminazione del femminicidio fa leva sul rischio di introdurre una disciplina discriminatoria nei confronti del soggetto debole di una coppia omosessuale. In argomento, A. MERLI, *Violenza di genere*, cit., p. 32 ss.

incriminatrice è diversamente strutturata a seconda del sesso del soggetto che commette il reato o di quello che lo subisce (a meno che questo non sia – per così dire – ontologicamente imposto⁴⁷).

Certo, da un punto di vista criminologico e statistico emerge una ben precisa attenzione vittimologica nei confronti della donna come potenziale destinataria dell'offesa. Si tratta di previsioni con evidente carattere vittimocentrico⁴⁸, come si evince da alcuni elementi:

- a) marcata connotazione “empirico-fattuale” degli elementi essenziali o circostanzianti costruiti attorno alla figura della vittima delle fattispecie in oggetto⁴⁹;
- b) marcata “soggettivizzazione” e “concretizzazione” dell’oggettività giuridica tutelata⁵⁰;
- c) con riferimento alle funzioni del diritto e della sanzione criminale, tali norme tendono ad essere “dominate” dalla generalprevenzione nella sua dimensione tanto negativa quanto positiva⁵¹. La norma incriminatrice vittimocentrica, con il suo rigore sanzionatorio specie rispetto ai fatti socialmente allarmanti, mira in ultima istanza ad un obiettivo di stabilizzazione sociale

Eppure, anche con queste caratteristiche, tutte le norme incriminatrici prese in esame si mantengono fedeli ad un modello di intervento penale di tipo egualitario. Ed è giusto che sia così. Ammettere *sic et simpliciter* che un qualsiasi fatto offensivo risulti più grave in considerazione del semplice genere del soggetto passivo, significherebbe incorrere nel vizio di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. Un trattamento differenziato può considerarsi accettabile solo in presenza di specifiche e circoscritte situazioni di vulnerabilità e di debolezza della vittima⁵² - si pensi alla donna in stato di gravidanza - , oltre che nei casi in cui una declinazione “di genere” della tutela penale si presenti imprescindibile (come nelle ipotesi di “aborto forzato” o di “mutilazioni genitali femminili”).

Al di là di queste ipotesi è bene che le norme incriminatrici restino “asessuate”, assumendo un modello paritario che non tenga conto del sesso di chi agisce o di chi subisce.

5. Considerazioni conclusive

Volendo esprimere un giudizio complessivo sulla l. n. 119/13, bisogna riconoscere che, da un punto di vista strettamente penalistico, essa si lascia apprezzare per la scelta del legislatore di non cedere – per una volta – al fascino dell’introduzione di nuove norme incriminatrici, con valore meramente simbolico, solo per appagare un bisogno di sicurezza collettiva.

⁴⁷ Come nel caso dell’*Aborto su donna non consenziente* o dell’*Infanticidio*.

⁴⁸ M. VENTUROLI, *La protezione della vittima del reato quale autonomo scopo del diritto penale*, in AA.VV., *Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia*, a cura di M.F. CORTESI-E. LA ROSA-L. PARLATO-N. SELVAGGI, Milano, 2015.

⁴⁹ Al riguardo si possono ricordare, a titolo esemplificativo, le espressioni, oltremodo generiche e vaghe, “*persona comunque convivente*”, di cui all’art. 572 c.p. come modificato dalla l. 1 ottobre 2012, n. 172, e “*relazione affettiva*” tra autore e vittima, di cui al n. 5 *quater* dell’art. 609 *ter* c.p., aggiunto dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119; e, ancora, la nozione di “atto sessuale” prevista all’art. 609 *bis* c.p.

⁵⁰ Il reato rileva quale lesione a vittime individuali portatrici di precipi interessi, con un superamento di quel processo – connesso alla nascita del concetto di bene giuridico – di pubblicizzazione e oggettivizzazione degli interessi protetti dalle norme penali, il quale aveva contribuito alla marginalizzazione della vittima nel diritto criminale. Per altro verso, prolifera l’uso di beni giuridici vaghi e scarsamente afferrabili (“dignità umana”, “sicurezza collettiva”), suscettibili di manipolazione e strumentali alla costruzione di norme incriminatrici scarsamente rispettose dei principi garantistici in ragione di obiettivi securitari. Sul punto, M. VENTUROLI, *La protezione della vittima*, cit., p. 18.

⁵¹ Vengono invece sacrificate o quanto meno sottovalutate le finalità di prevenzione generale. Lo osserva M. VENTUROLI, *La protezione della vittima*, cit., p. 20, che porta ad esempio proprio la l. n. 119/2013, che non contiene alcun accenno alla predisposizione di quei percorsi rieducativi *ad hoc* per gli autori dei reati di violenza di *genere*, previsti, invece, dall’art. 16 della Convenzione di Istanbul («*programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti*») e i «*programmi di trattamento per prevenire la recidiva*»).

⁵² P. PITTARO, *La legge sul femminicidio*, cit., p. 725.

La risposta alle (presunte?) insufficienze del sistema penale nell'azione di contrasto alla violenza di genere non va cercata nella previsione di “fattispecie spettacolo”, come il citato “femminicidio”⁵³ o come il più recentemente proposto “omicidio di identità”⁵⁴.

L'esigenza di tutela, prima, e il bisogno di giustizia, poi, non devono tradursi in “passione punitiva”.

Ora, non può negarsi che il diritto penale assolva anche una funzione simbolico-espressiva. Contrariamente a ciò che talora si sostiene, però, gli effetti simbolici insiti nella minaccia della sanzione penale «non solo possono proteggere beni giuridici attraverso la prevenzione di comportamenti, ma risultano imprescindibili per ottenere questi risultati»⁵⁵. In buona sostanza, appare condivisibile l'opinione secondo cui «rimarcare la “supremazia” delle funzioni strumentali non significa tuttavia negare la rilevanza di funzioni *anche* simboliche che il sistema penale oggettivamente e metastoricamente possiede e sulle quali si è da sempre fatto affidamento, nella presupposizione circa la loro legittimità»⁵⁶. Sebbene la funzione espressiva della pena si realizzi compiutamente nel momento della sua concreta applicazione⁵⁷, la previsione di fattispecie incriminatrici a tutela di un determinato bene giuridico svolge in ogni caso una fondamentale funzione educativa, anche a prescindere dalla sua diffusa applicazione giurisprudenziale. La stigmatizzazione insita nel ricorso allo strumento penalistico produce un innegabile effetto di sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

Quello che non convince nell'approccio politico criminale italiano al problema della “violenza di genere” è, piuttosto, la scelta di continuare a percorrere la strada dell'inasprimento sanzionatorio⁵⁸. Bisogna – con onesta intellettuale – ammettere che, nel contesto qui considerato, l'efficacia di una politica legislativa che si fondi su un inasprimento del trattamento sanzionatorio o sulla moltiplicazione delle fattispecie incriminatrici è ben più modesta di quello che potrebbe immaginarsi, assecondando il comune sentire o certe rappresentazioni mediatiche. Ciò non solo perché l'efficacia dissuasiva delle sanzioni penali non dipende dall'entità della pena minacciata, quanto dalla sua effettività (lo aveva capito – da “profano” – Cesare Beccaria, più di 250 anni fa, osservando come la pena per essere “utile”, deve essere “effettiva”, il castigo deve essere “certo”, benché moderato e quanto più possibile “tempestivo” e “prossimo” al delitto commesso); ma anche perché stiamo ragionando di un contesto governato più dal “sentimento” che dal freddo calcolo. In altri termini, ci troviamo di fronte a una particolare tipologia di “autore”: un soggetto le cui condotte aggressive originano da passioni insane e da atteggiamenti mentali e culturali ben radicati e, quindi, particolarmente refrattario al contenuto di prevenzione generale insito nella minaccia della sanzione penale (sotto forma d'intimidazione o di orientamento culturale); un

⁵³ Per una recente posizione a favore dell'introduzione di una fattispecie penale *ad hoc*, S. MASSI, *Assoggettamento*, cit., 25. L'Autrice propone di inserire nel codice penale un “nuovo” art. 575 *bis*, che – sotto la rubrica «Femicidio» - punisca con una pena aggravata rispetto a quella prevista dall'art. 575 «l'uomo che cagioni la morte di una donna, come espressione della sua volontà di assoggettamento, manifestata attraverso abusi nella relazione di coppia o comunque mediante atti di sfruttamento della condizione di vulnerabilità fisica, psichica o economica della medesima nella dinamica di detta relazione, ovvero la uccida reagendo alla sua volontà di emancipazione». Valgano rispetto alla soluzione prospettata le perplessità e le considerazioni critiche espresse nel paragrafo precedente.

⁵⁴ Il d.d.l. 2757 del 2017, recante «Introduzione degli articoli 577bis, 577ter e 577quater del codice penale, in materia di omicidio d'identità» propone l'introduzione di un nuovo art. 577bis, sotto la rubrica *omicidio d'identità*, che punisce con la reclusione non inferiore a dodici anni «chiunque, volontariamente, cagiona al volto di una persona danni parziali o totali, tali da modificare le caratteristiche dello stesso». In argomento, si vedano le condivisibili considerazioni critiche di M. VENTUROLI, *Il sistema penale sul “baratro” della disintegrazione semantica. Note critiche al disegno di legge in materia di omicidio di identità*, in www.legislazionepenale.eu, 28 marzo 2018, p. 1 ss.

⁵⁵ J.L.DIEZ RIPOLLÉS, *Il diritto penale simbolico e gli effetti della pena*, in AA.VV., *Critica e giustificazione del diritto penale nel cambio di secolo*, a cura di L. STORTONI-L. FOFFANI, Milano, 2004, p. 154.

⁵⁶ S. BONINI, *Quali spazi per una funzione simbolica del diritto penale?*, in *Ind. pen.*, 1993, p. 498.

⁵⁷ Sulla funzione “espressiva” della sanzione penale, J. FEINBERG, *The expressive function of punishment*, in R.A. DUFF - D. GARLAND (eds.), *A reader on punishment*, Oxford, 1994, 73 ss., nonché, per un inquadramento sociologico della densità simbolica della pena, D. GARLAND, *Punishment and modern society*, 1990, trad. it., *Pena e società moderna*, Milano, 1999, p. 317 ss.

⁵⁸ Per un quadro degli interventi sui limiti edittali di pena, v. P. PITTARO, *La legge sul femminicidio*, cit., p. 723 ss.

soggetto la cui azione è sorretta da un qualche disturbo della personalità; il quale – pur non assumendo necessariamente carattere patologico (comunque non tale da incidere sull'imputabilità) – gli impedisce un'azione razionale, guidata da un'analisi dei costi e dei benefici, derivanti dal mancato rispetto della sanzione penale.

A fronte di questi presupposti, l'efficacia deterrente insita nella minaccia della sanzione penale risulta fortemente depotenziata. In una prospettiva più generale, del resto, gli studi criminologici dimostrano che l'efficacia dell'innalzamento dei limiti edittali di pena è inversamente proporzionale alla gravità del reato.

Se consideriamo tutto ciò, desta perplessità l'atteggiamento del legislatore che persevera nell'affidare in via preponderante al diritto penale il compito di governare fenomeni – come quelli qui esaminati – che hanno radici soprattutto culturali (o meglio subculturali)⁵⁹.

È particolarmente vera, in questo più che in altri settori, l'affermazione secondo cui la politica penale più efficace è la politica sociale⁶⁰, intendendo quest'ultima in un'accezione lata, inclusiva di tutti gli strumenti (giuridici, economici, sociali, educativi e culturali) atti a rimuovere le disuguaglianze di fatto e di diritto e a creare un clima di reciproco rispetto. Il diritto penale deve intervenire – se deve intervenire – solo quando saranno stati esperiti infruttuosamente tutti gli altri rimedi a disposizione dell'ordinamento.

Occorre, quindi, evitare i rischi della pan-penalizzazione, per affidarsi a un modello integrato di tutela, nel quale il momento della repressione (certo imprescindibile) sia preceduto e affiancato da quello della prevenzione. Ciò nella consapevolezza che il primo senza il secondo rischia, da un lato, di produrre effetti negativi (destabilizzanti) sul sistema penale, dall'altro, di fornire una risposta inadeguata (se non inefficace) all'esigenza di tutela delle vittime. Non bisogna trascurare il fatto che un sistema efficiente è quello che «consente l'osservanza dei precetti, prima che l'applicazione della pena»⁶¹.

È questa del resto la strada tracciata dalla Convenzione di Istanbul, che sollecita un radicale mutamento culturale sulle differenze di genere, che faccia leva su politiche efficaci, globali e coordinate, volte a porre i diritti della vittima al centro del sistema.

È una strada che il legislatore italiano – a differenza di altri (come quello Spagnolo) – non ha ancora intrapreso con la dovuta convinzione.

Con la l. 119 del 2013, infatti, le misure di contrasto alla violenza di genere sono state individuate prevalentemente nell'ambito del diritto penale sostanziale e processuale, rinviandosi a un momento successivo la predisposizione di quel «*Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere*»⁶² che è stato soltanto abbozzato, ma che avrebbe dovuto costituire, in base ad una considerazione meno affrettata dei problemi, l'obiettivo principale dell'intervento legislativo⁶³. Questa «timidezza» del legislatore non può che inoculare una dose di pessimismo. Il Piano è stato poi presentato - dopo una lunga gestazione – il 7 maggio 2015 ed è stato adottato nel mese di luglio dello stesso anno. Alla scadenza biennale, nell'agosto 2017, è stato predisposto un nuovo Piano di durata triennale (2017-2020). Sarebbe da augurarsi –il condizionale è d'obbligo – il non ripetersi della precedente esperienza del c.d. «Piano nazionale contro la violenza di genere e lo

⁵⁹ Per analoghe considerazioni, E. LO MONTE, *Repetita (non) iuvant*, cit., p. 17 s.

⁶⁰ Sull'inidoneità dello strumento penale a prevenire i reati contro le donne v. P. DONADI, *I crimini contro le donne e la legge sul femminicidio*, in *Sociologia dir.*, 2015, p. 103 ss.

⁶¹ D. PULITANÒ, *Il diritto penale sotto il segno dell'efficienza del sistema*, Relazione al convegno AIPDP «*Il diritto penale tra recenti modifiche e progetti di riforma*» (Torino, 9-10 novembre 2018).

⁶² La funzione di tale piano è: prevenire la violenza contro le donne, sensibilizzare sul tema gli operatori dei mezzi di comunicazione, promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola, potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle vittime della violenza, accrescere la protezione delle vittime, promuovere il recupero dei responsabili di tali azioni anche al fine di evitarne la recidiva, prevedere una raccolta dati su tale tema da aggiornare periodicamente e delineare specifiche azioni positive, attraverso un sistema strutturato di *governance*, specie mediante l'istituzione di centri antiviolenza e case di rifugio.

⁶³ C. PECORELLA, *Sicurezza vs. Libertà?*, cit., p. 1.

stalking”, approvato nel 2010 e rivelatosi come una strada lastricata di buone intenzioni, puntualmente infrantesi sullo scoglio della carenza di risorse.

Post delictum, invece, bisognerebbe puntare anche su misure di carattere riconciliativo, tentando la strada della giustizia dialogica, più precisamente della giustizia riparativa (e non solo “riparatoria”, com’è quella penale)⁶⁴. All’interno di questo schema alternativo di giustizia sono coinvolte – fuori da stringenti logiche processuali – la vittima, il reo e la comunità, nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettiva: una “giustizia senza spada”⁶⁵. Il paradigma riparativo – quale percorso volto all’assunzione di responsabilità da parte del soggetto attivo della violenza stimolato dal confronto con la vittima sotto la guida neutrale del mediatore appositamente formato – potrebbe, oltretutto, implementare il principio rieducativo della pena⁶⁶, da tempo in crisi, realizzando un circolo virtuoso.

Tutto questo non in via esclusiva, considerato che il conflitto è pur sempre “definito” dal diritto penale, ma in un’ottica di «reciproca compenetrazione fra sistemi»⁶⁷.

⁶⁴ S. CORTI, *Giustizia riparativa e violenza domestica in Italia: quali prospettive applicative?*, in *Dir. pen. cont.*, (www.penalecontemporaneo.it), 26 settembre 2018, p. 1 ss.

⁶⁵ In argomento, fondamentale, G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, Milano, 2003.

⁶⁶ Il reo, infatti, è spesso un recidivo: prima maltrattatore, poi persecutore, infine (eventualmente) omicida.

⁶⁷ S. CORTI, *Giustizia riparativa*, cit., p. 23.